

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 566

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori BOLDI, FRANCO Paolo, VANZO,
CHINCARINI, MONTI, PERUZZOTTI, AGONI, CALDEROLI,
BRIGNONE, PEDRAZZINI, STIFFONI, CORRADO, PIROVANO,
BIANCONI, CARRARA, ALBERTI CASELLATI, FABBRI,
IOANNUCCI, PONZO e MORO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° AGOSTO 2001

Modifiche al codice penale e disposizioni concernenti
il divieto delle pratiche di mutilazione sessuale

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge procede dalla considerazione che le diverse comunità di immigrati presenti nel nostro territorio sono portatrici di culture, religioni e costumi che, per determinati aspetti, non sono compatibili con la cultura italiana. Ci si riferisce, in particolare, alla pratica tradizionale, innestata in Italia da extracomunitari provenienti da popolazioni africane o islamiche, di effettuare mutilazioni genitali alle donne. Tale pratica è da considerare parte integrante di ancestrali tradizioni che, associate all'istituzione della poligamia e al «prezzo della donna», cioè all'usanza di pagare la sposa alla famiglia di provenienza, contribuiscono ad asservire le donne, ne fanno oggetti di transazione economica e le riducono alla condizione di esseri subumani, il cui diritto a vivere dipende solo dalla capacità di generare figli e di lavorare per l'uomo. Le mutilazioni genitali femminili più diffuse e cruente sono la clitoridectomia, cioè l'asportazione del clitoride, l'escissione, che consiste nell'amputazione del clitoride e di parte o della totalità delle piccole labbra, e l'infibulazione che comporta l'asportazione del clitoride, di parte o totalità delle piccole e grandi labbra vulvari con la conseguente cucitura delle medesime. I suddetti interventi sono generalmente praticati alle bambine prima del raggiungimento della maturità sessuale, dalle cosiddette «mammane», in condizioni igieniche indescrivibili, aggiungendo così, alla già di per sé devastante mutilazione, anche il grave rischio di infezioni pericolose per la salute delle stesse.

Benché in Italia, in base agli articoli 582 e 583 del codice penale, l'effettuazione delle

suddette pratiche sia penalmente perseguibile, si calcola che, tra il 1992 e il 1997, almeno cinquemila bambine abbiano subito, nel nostro paese, mutilazioni genitali. Si è ritenuto pertanto opportuno procedere alla predisposizione di un disegno di legge che desse specifica regolamentazione alle medesime pratiche, al fine di garantire l'effettivo rispetto del diritto alla dignità personale e all'integrità fisica e morale, nonché della cultura italiana.

Ed ancora più importante è apparso tutelare i diritti dell'infanzia, adeguandosi a quanto sancito dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, e adottando ogni misura necessaria per dare piena attuazione ai diritti sanciti dalla citata Convenzione, con particolare riferimento a quanto stabilito dagli articoli 2, 3, 4, 14, 19 e 37 della Convenzione medesima.

Dunque, obiettivo prioritario del presente disegno di legge è quello di evitare che simili pratiche, lesive della dignità personale, possano essere tollerate anche in un paese, quale il nostro, che afferma di ispirarsi al principio del rispetto della vita e al riconoscimento del valore di ogni essere umano.

A tale scopo il disegno di legge prevede l'esplicito divieto di praticare qualunque tipo di mutilazione genitale, fatta salva la possibilità che le medesime pratiche siano effettuate, per la salvaguardia della persona, a titolo di cura medica. Si dispone inoltre l'inasprimento delle sanzioni penali già previste nonché l'individuazione di nuove sanzioni da irrogare nell'ipotesi di violazione del suddetto divieto.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si definiscono:

a) clitoridectomia: l'asportazione del clitoride;

b) escissione: il taglio del clitoride e di tutte o di parte delle piccole labbra;

c) infibulazione: l'asportazione del clitoride, delle piccole labbra e almeno dei due terzi anteriori o dell'intera sezione mediale delle grandi labbra, ovvero la cucitura parziale delle labbra vulvari.

Art. 2.

(Divieti)

1. Le pratiche di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'articolo 1, comma 1, sono vietate, fatto salvo il caso in cui le predette pratiche siano esercitate, su indicazione dell'autorità medica competente, a titolo di cura medica, per la salvaguardia della salute della persona.

2. Qualora le mutilazioni genitali di cui all'articolo 1 siano inflitte a un minore e uno o entrambi i genitori siano a conoscenza del fatto, ovvero abbiano in qualunque modo permesso o favorito l'attuazione delle suddette pratiche, il giudice pronuncia la decadenza dalla potestà del genitore resosi responsabile e può, altresì, ordinare l'allontanamento del minore dalla residenza familiare.

Art. 3.

(Istituzione di un numero verde)

1. È istituito, con decreto del Ministro dell'interno da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero medesimo, un numero verde finalizzato a garantire l'informazione in riferimento al reato previsto dalla presente legge, nonché a ricevere le denunce, inerenti il medesimo reato, da parte di chiunque ne venga a conoscenza.

Art. 4.

(Modifiche al capo I del titolo XII del libro II del codice penale)

1. Dopo l'articolo 583 del codice penale sono inseriti i seguenti:

«Art. 583-bis. - *(Pratiche di mutilazione sessuale)*. - Chiunque cagiona ad alcuno una mutilazione genitale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, mediante effettuazione delle pratiche di clitoridectomia, escissione o infibulazione, fatto salvo il caso in cui le predette pratiche siano esercitate, su indicazione dell'autorità medica competente, a titolo di cura medica, per la salvaguardia della salute della persona, è punito con la reclusione da sette anni a dodici anni.

Chiunque agevola o favorisce in qualsiasi modo l'esecuzione delle mutilazioni genitali di cui al presente articolo è punito con la reclusione da sei a dieci anni. Qualora i suddetti reati sono commessi da cittadino non italiano si applica, altresì, al termine del periodo di reclusione di cui al periodo precedente, l'immediata e definitiva espulsione dal territorio nazionale.

Art. 583-ter. - *(Aggravanti specifiche)*. - Si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse

a chiunque cagiona la mutilazione genitale prevista di cui all'articolo 583-bis, ovvero ne agevola o ne favorisce in qualsiasi modo l'esecuzione, nei confronti di una persona della famiglia, o di un minore di anni quattordici, o di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza e custodia».

Art. 5.

(Sanzioni)

1. All'esercente la professione sanitaria che contravviene ai divieti indicati dall'articolo 2 si applica la pena accessoria della interdizione perpetua dall'esercizio della professione.

2. Qualora il reato di cui alla presente legge sia commesso in strutture sanitarie e non sanitarie, siano esse pubbliche, private accreditate o private, il responsabile della struttura stessa è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 100 milioni a lire 300 milioni.

3. Nei confronti di chiunque riceva danaro o altra utilità per l'esecuzione delle pratiche di cui all'articolo 1 si applica la sanzione amministrativa accessoria consistente nel pagamento di una somma da lire 20 milioni a lire 100 milioni.

